

I

Note di diplomatica episcopale padovana

di BENIAMINO PAGNIN

Come fu giustamente osservato, ancora pochi sono i lavori di analisi sulla diplomatica episcopale nei vari centri per poter pervenire ad una sintesi che ci dia le caratteristiche fondamentali del suo svolgimento. È necessario pertanto insistere su ricerche locali che portino il loro contributo essenziale alla visione generale¹. Questa nostra ricerca vuole darci, sia pure schematicamente, le linee secondo cui si svolse la diplomatica vescovile padovana.

La redazione dei documenti è sempre legata ad un indirizzo culturale e spirituale del luogo, per cui è facile constatare uno sviluppo dei vari elementi locali sia che essi seguano una tradizione, sia che essi risentano di influssi venuti da altri centri. Riguardo a ciò la diplomatica vescovile padovana ha dei punti di contatto con quella bolognese pur conservando un suo particolare carattere che il Roberti, riferendosi al documento privato, nel suo studio sul formulario di Corradino del 1222, chiama cittadino².

Ancora prima che in Padova fosse istituito uno studio generale simile a quello di Bologna nell'anno 1222, secondo una tradizione di lonta-

¹ Delle ricerche sulla diplomatica vescovile più recenti ricordo: F. BARTOLONI, *Note di diplomatica vescovile beneventana*, in «Atti della Accademia Nazionale dei Lincei», s. VIII (Rendiconti – Classe di Scienze morali storiche e filologiche), V (1950), p. 425 sgg.; G. CENGETTI, *Note di diplomatica vescovile bolognese dei sec. XI-XIII*, in *Scritti di paleografia e diplomatica in onore di Vincenzo Federici*, Firenze 1944, pp. 145-223; G. BASCAPÉ, *Antichi diplomi degli Arcivescovi di Milano e note di diplomatica episcopale*, in «Fontes Ambrosiani», XVIII (1937).

² M. ROBERTI, *Un formulario inedito di un notaio padovano del 1223*, in «Memorie del R. Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti», XXVI, n. 6. Cfr. anche dello stesso: *Diritto romano e cultura giuridica in Padova sulla fine del sec. XII*, in «Nuovo Archivio Veneto» n. s., IV/1 (1902), p. 165.

na data³, vi fu una scuola notarile che tramandava da maestro a scolaro, come da padre in figlio la tradizione antica, rinnovata tuttavia spesso e rivestita di forme più corrette quando le mutate condizioni dei tempi ed i bisogni degli uomini lo esigevano. È certo che essa esisteva nel sec. XII presso la Cattedrale, dove insegnavano anche uomini di chiesa⁴. La testimonianza è data infatti da «Varnerius notarius» che nel 1222 affermava di essere venuto ad abitare a Padova «tempore potestarie domini Wilielmi de Osa», aggiungendo poi con riferimento all'ultimo anno di quella potestaria: «manendo in societate cum magistro Albertino cepi uti in episcopali palacio utendo arte notarie coram domino Gerardo Dei gratia Paduano Episcopo»⁵. Tale insegnamento notarile era evidentemente accanto ad altri di grammatica e di retorica, necessari alla preparazione dello studio di legge e di arte notarile. Colà infatti, secondo un'altra testimonianza del 24 settembre 1239 di Grimoaldo prete, esisteva una scuola di legge negli ultimi decenni del sec. XII⁶. Erano scuole che conservavano una tradizione e presso le quali insegnavano forse quegli stessi ecclesiastici che erano andati a studiare a Bologna⁷. Mentre poi è certo che la scuola di legge fece parte integrante dell'«Universitas studiorum», non così è per la scuola notarile, la quale compare nello «Studium» solo nel 1318⁸. Con ogni probabilità quella scuola continuò presso la chiesa e mantenne quella tradizione cittadina, già rilevata, nell'insegnamento della redazione dei

³ *Annales Patavini*, n. ed. a cura di A. BONARDI in *Rerum Italicarum Scriptores*, VIII, p. 183; G. SORANZO, *Sull'anno di fondazione dell'Università di Padova*, in «Bollettino del Museo Civico di Padova», n. s., I (1925); GLORIA, *Monumenti dell'Università di Padova*, Padova 1888.

⁴ GLORIA, *Monumenti dell'Università di Padova* cit., I, doc. II, dell'appendice p. 3; A. SORBELLI, *Notizie di professori e insegnanti in Padova, prima del 1222*, in *Studi e memorie per la storia dell'Università di Bologna*, Bologna, 1922, p. 119 segg.; Roberti, *Diritto romano* cit.; ID. *Un formulario inedito* cit., p. 36; B. PAGNIN, *Le origini della scrittura gotica padovana*, Padova 1933, p. 10 sgg.

⁵ Archivio Capitolare di Padova, T. XXV, Episcopi, n. 176; Gloria, *Monumenti dell'Università di Padova* cit., I, doc. II, p. 3.

⁶ «Scio quod... canonici paduani elegerunt dominum Gerardum de Marostica qui tunc regebat in legibus in domo Martini de Goxo que erat iuxta maiorem ecclesiam paduanam»; BRUNACCI, *Codice diplomatico*, ms. 586 della Biblioteca del Seminario vescovile di Padova, C. 1130; Gloria, *Monumenti dell'Università di Padova* cit., III, p. 11 dell'Appendice.

⁷ ROBERTI, *Un formulario* cit., p. 34; *Intorno ai frammenti di un formulario notarile del principio del sec. XIV*, in «Atti e memorie dell'Accademia di Scienze, Lettere ed Arti di Padova», XXII/II, pp. 9-10. Per testimonianze su canonici andati a studiare a Bologna v.: C. BRUNACCI, *Storia ecclesiastica di Padova*, ms. B. P. 1755 della Biblioteca Civica di Padova, c. 1265; ID., *Codice diplomatico padovano* cit., c. 1509; PAGNIN, *Le origini* cit., p. 7.

⁸ GLORIA, *Monumenti dell'Università* cit., I, p. 190.

documenti; tradizione che non restò sempre su rigide posizioni, ma che andò via via modificandosi e per un'evoluzione degli studi locali e per un influsso bolognese già ricordato.

Abbiamo accennato poco sopra come uomini della Chiesa padovana andassero nel sec. XII allo studio di Bologna, là dove particolarmente in quel tempo era in piena rinascita quel diritto romano che forse a causa di quelle relazioni si fece sentire più vivamente anche a Padova⁹. Si rileva infatti, un numero sempre crescente di professioni di diritto romano. E se in quello stesso tempo in qualche documento uscito dalla curia vescovile è vivo il ricordo di istituzioni germaniche, pure in quei documenti il vescovo stesso professa di vivere secondo la legge romana.

Tutti questi fatti sono messi in rilievo perché ci aiutano a comprendere l'ambiente in cui venivano redatti i documenti privati padovani e quelli episcopali che con essi dimostrano una stretta relazione. Negli atti di un primo tempo infatti non si sente il predominio della legge romana e forse allora una scuola notarile non era ancora bene sviluppata. Gli atti vescovili di allora non risentono del documento privato e sono redatti a forma di placito simile appunto a documenti imperiali. Quando invece in un secondo momento vi fu una scuola notarile organizzata, la quale creava dei notai che andavano acquistando la «fides publica», anche i documenti vescovili risentirono dell'impulso nuovo che veniva da quella scuola ed ebbero la forma di documento privato.

Nel primo periodo in cui gli atti erano a forma di placito i notai che li redigevano erano sempre ecclesiastici e da ritenersi con ogni probabilità di nomina vescovile¹⁰. Poi invece, quando era già in vita la scuola notarile presso la Cattedrale, i notai furono quelli che esercitavano la libera professione in città e che erano, usciti evidentemente da quella stessa scuola. Fra i primi scrittori di atti, oltre ad un certo Ulfari «notarius» dell'874, ed al vescovo Gauslino che redige un documento nel 970¹¹, conosciamo:

a. 964 – «Adalbertus subdiaconus atque cancellarius Sancte Pataviensis Ecclesiae»¹²;

⁹ ROBERTI, *Diritto romano e cultura giuridica* cit., p. 165.

¹⁰ Si sa che ogni vescovo aveva il proprio notaio. Già il Capitolare Teodonense dell'805 avvertiva: «...ut unusquisque episcopus et abbas et singuli comites, suum notarium habeant» *M.G.H.*

¹¹ La sottoscrizione del vescovo così suona: «Ego Gauslino episcopus hanc paginam a me factam propria manu mea confirmavi et roboravi». Da ciò si può capire che il documento fu scritto dal vescovo stesso. (GLORIA, *Codice diplomatico padovano*, I, Venezia 1877, p. 80). Per la sottoscrizione di Ulfari v. op. cit., p. 31.

¹² Doc. orig. nell'Archivio Capitolare di Padova, «Privilegia», T. I, n. 7; Ed. GLORIA, *Codice dipl. Pad.* cit., I, p. 69; DONDI DALL'OROLOGIO, *Dissertazioni di storia ecclesiastica padovana*, Diss. I, doc. XVII.

a. 978 – «Ingelbertus presbyter atque cancellarius Sancte Pataviensis Ecclesiae»¹³;

a. 1014 – «Eldinus presbyter aut notarius Sanctae Pataviensis Ecclesiae»¹⁴ (però a. 1026: «Eldinus presbyter atque cancellarius»)¹⁵.

Si rilevi che questi primi notai portano il titolo di «cancellarius», che dovrebbe significare il capo di una cancelleria, ma quel termine «cancellarius», come si può anche intendere dalla «completio» di «Eldinus presbyter», significava «notarius». D'altra parte, come osserveremo più innanzi, i documenti rogati da questi notai non portano quelle caratteristiche anche estrinseche che possano testimoniare l'esistenza della cancelleria. L'appellativo «presbyter notarius et cancellarius» era, crediamo, proprio di un unico scrittore di documenti presso il vescovo.

Dalla metà circa del sec. XI, la redazione dei documenti vescovili era fatta dai notai cittadini di cui riscontriamo l'attività professionale nei molti documenti da essi rogati e che ci sono pervenuti. Del sec. XI ricordiamo: «Petrus notarius», «Stephanus notarius», «Ugo notarius et iudex», «Gunibertus notarius sacri palatii et iudex»¹⁶; del sec. XII: «Iohannes», «Florencius», «Ionas», «Ugo», «Faletro», «Adam», «Cinanus», che si firmavano generalmente col titolo «notarius et causidicus» oppure «notarius et iudex»¹⁷.

Ora questo fatto dell'uso dei notai della città nella redazione dei documenti episcopali e l'assenza, anche in questo secondo momento, di caratteristiche pure estrinseche di quei documenti, ci confermano ancora l'inesistenza della cancelleria vescovile¹⁸. E ci sembra che l'intervento di quei notai cittadini sia da considerarsi iniziato quando già funzionava regolarmente la scuola notarile su ricordata, che era l'espressione dello stesso ambiente culturale vescovile.

Questo fatto ci porta a considerare come anche il formulario della curia episcopale di quel tempo non dovesse differire da quello comune dei documenti redatti per gli altri cittadini. Un frammento di formulario vescovile sia pure più recente, ma tuttavia del periodo in cui la scuola

¹³ Doc. in copia dell'a. 1209 nell'Archivio Capitolare di Padova, «Privilegia» T. I, n. 10; Gloria, *Cod. dipl. Pad. cit.*, I, p. 88; DONDI, *Dissertazioni cit.*, II, doc. XXII.

¹⁴ Dalla trascrizione del Brunacci fatta sull'originale ora perduto. BRUNACCI, *Cod. dipl. Pad. cit.*, c. 1070; GLORIA, *Cod. dipl. Pad. cit.*, I, p. 132.

¹⁵ Archivio di Stato di Padova, Archivio Corona, S. Pietro, n. 8401, copia del sec. XII; GLORIA, *Cod. dipl. Pad. cit.*, I, p. 146; DONDI, *Dissertazioni cit.*, II, doc. XLII.

¹⁶ GLORIA, *Cod. dipl. Pad. cit.*, I, p. 180 sgg.

¹⁷ Op. cit., II, p. 27 sgg.

¹⁸ Anche se, come vedremo, vi sarà un momento in cui i documenti imitano il documento pontificio, mancano sempre le caratteristiche proprie cancelleresche della «Rota» e del «Benevalet»

ricordata non faceva ancora parte dello «Studium», ce lo conferma¹⁹. Il frammento costituito di due quaderni, uno contenente formule di natura giuridica, l'altro lettere di curia, riporta nella prima parte, come ha osservato il Roberti, atti identici a quelli privati: la stessa struttura, le stesse formule, anzi talvolta le stesse parole²⁰. Evidentemente quelle formule ricordano gli atti vescovili più solenni redatti secondo il documento privato che si osservano pure nel secolo XIII, cioè in quel terzo periodo della diplomazia episcopale padovana quando gli atti assomigliavano prevalentemente ai documenti pontifici. Con la fine del sec. XIII e principio del XIV si ha un quarto periodo della diplomazia episcopale che merita uno studio più particolare di quello che intendiamo far qui, poiché occorre illustrare tra l'altro un intero formulario uscito dalla stessa curia nella prima metà del sec. XIV che ci presenta le caratteristiche degli atti redatti a forma di lettere e mandati come era allora in uso nella Curia stessa. Per ora ci limitiamo a ricordare qualche altro frammento accanto a quello studiato dal Roberti, che risaliva certamente ai primi anni del sec. XIV²¹.

Un primo frammento inedito, costituito da quattro fogli di guardia in un manoscritto padovano, ci riporta concessioni e licenze redatte nello stile delle lettere patenti riguardanti affari ecclesiastici in cui i Papi ivi ricordati, Benedetto XI e Clemente V, ci dicono che il frammento risale allo stesso tempo di quello studiato dal Roberti²². Compare un certo «G. scholaris Padue», che ci porta nell'ambiente padovano. In quel frammento vi sono formule riguardanti la nomina vescovile di un notaio per autorità papale. La formula con cui inizia il frammento è «anceps», ma si legge completamente la parte riguardante l'ufficio del notaio. Il vescovo, secondo la concessione del papa Clemente V, procede alla nomina del notaio idoneo alla scrittura dei documenti e lo investe «per pennam, calamarium atque cartam que tunc in manibus tenebit» e gli concede «plenam licentiam et liberam facultatem, instrumenta, acta, protocolla et literas explanandi, copiandi et publicandi etc.»²³.

Un altro frammento sicuramente scritto nella stessa curia padovana qualche decennio più tardi e proprio al tempo del vescovo Ildebrando Conti è quello che trovasi in un manoscritto dell'Archivio di Stato

¹⁹ M. ROBERTI, *Intorno ai frammenti di un formulario notarile del sec. XIV della Curia del vescovo di Padova*, Padova 1906.

²⁰ Op. cit., p. 5.

²¹ Op. cit., pp. 9-10.

²² Museo Civico di Padova, ms. P. B. 920. Ringrazio anche qui il prof. P. Sambin che mi ha usato la gentilezza di indicarmi i frammenti di cui parliamo.

²³ Ms. cit., n. 920, ultimo foglio di guardia.

di Padova²⁴. È senza dubbio redatto da un notaio ed ufficiale della curia episcopale patavina e per la stessa curia, dato che la «intitolatio» degli atti ci richiama continuamente a «Leonardus de Burgo Sancti Sepulcri vicarius reverendi patris domini Ildebrandini permissione divina episcopi Paduani»²⁵. La penultima formula ci dice: «quomodo sit aliquis verus et legitimus notarius» dove lo scrittore si rivela autore dello stesso formulario e ci parla della sua attività presso la curia episcopale: «fuit et est publicus et notorius imperiali auctoritate notarius, officium tabellionatus in civitate Padue et nostra curia episcopali per plures annos publice legaliter et bene exercuit et in ipso fideliter et bene deservivit, publica instrumenta conscripsit, processus et sententias dictavit et alia ad dictum officium tabellionatus pertinencia peregit». Gli atti riportati nel frammento sono soltanto di natura cancelleresca ecclesiastica e ci riconducono, sia pure con novità di forme, personaggi e luoghi padovani, al formulario di Giovanni da Bologna²⁶.

Passiamo ora a considerare nella loro evoluzione gli atti vescovili di maggiore solennità e che per i loro caratteri intrinseci ed estrinseci si possono considerare diplomi o privilegi e primi fra tutti le donazioni. Tale solennità dovrebbe corrispondere ad una maggiore importanza del contenuto, cosa che sempre non avviene perché infatti, come fu notato anche per Bologna, vi sono contemporanei a privilegi di una certa solennità, atti di concessione che dal punto di vista giuridico non

²⁴ Archivio di Stato di Padova, Archivio notarile, vol. 39, *Liber estensionum Bartholomei Nicolini notarii (1341)*.

²⁵ P. SAMBIN, *Un amico del Petrarca: Ildebrandino Conti e la sua attività spirituale e culturale*, Venezia 1952 (Miscellanea di studi e memorie, VIII/1), p. 37; Id. *La «familia» di un Vescovo italiano del '300*, in «Rivista di storia della Chiesa in Italia», IV (1950), p. 237.

²⁶ Le formule del nostro frammento non trovano un vero riscontro con nessuno dei formulari editi che abbiamo potuto prendere in esame, da quelli delle raccolte del Roziere, dello Zeumer del Gaudenzi a quelli pubblicati dal Rockinger, *Briefsteiler und Formelbücher*, in *Quellen zur Bayerischen und deutsche Geschichte*, München 1863-64. Altrettanto si dica per il *Liber cancellariae apostolicae vom J. 1380 und der «Stilus Palatii» abbreviatus*, a cura di G. ERLER, Leipzig 1888, dal codice parigino lat. 4169 continuato nel *Quaternus Albus*, cod. Barberiniano XXV, 69, di cui parla il Tangl in «Oesterr. Mittheil», X (1889), pp. 464-66, e in *Die päpstl. Kanzleiordnungen*, introduzione, p. IX sgg. Si veda ancora G. BUCHWALD, *Bischofs und Fürstenurkunden des XII und XIII Jabrts.*, Rostok 1882; A. STARZER, *Eine Wiener Briefsammlung zur Geschichte des deutschen Reichs und der Oesterr. Lander in der zweiten Hälfte des XIII Jabrhunderts*, nel II vol. delle «Mittheil, aus dem Vatic. Archiv» a cura della imperiale Accad. di Vienna, Wien 1898; S. CAPDEVILLA, *La «Practica Dictaminis» de Liorens de Aquileia, en un codex de Tarragona*, in «Analecta sacra Tarraconensia» VI (1930) p. 207; KÄEPPPEL, *Corrispondenza Domenicana nell'«Ars dictaminis di Bartolomeo di Faenza e un formulario anonimo*, in «Archivum Fraerum Praedicatorum», XXI (1951), pp. 228-71; L. DE LUCA, *Un formulario della Cancelleria francescana e altri formulari tra il XIII e XIV secolo*, in *Archivio italiano per la storia della pietà*, I, Roma 1951, p. 219.

hanno meno importanza e che sono redatti nella solita forma degli atti privati²⁷. Così vi possono essere documenti che rivestono una maggiore solennità estrinseca e portano formule semplici comuni agli atti privati contemporanei. La varia redazione degli atti dipende naturalmente da ragioni storiche, culturali ed ambientali. Al solo scopo di chiarire vogliamo suddividere lo sviluppo della diplomata vescovile qui studiata dal sec. IX alla fine del sec. XIII in quattro periodi ai quali ci siamo richiamati anche precedentemente:

1 – Dal vescovo Rorio, cioè dal cosiddetto testamento dell'874²⁸, al vescovo Orso, e più determinatamente alla donazione del 1026²⁹.

2 – Dai vescovo Orso, azione citata, al vescovo Bellino, o meglio alla conferma del 18 giugno 1130³⁰.

3 – Dal vescovo Bellino, conferma citata, al vescovo Giovanni, concessione dell'11 ottobre 1256³¹.

4 – Dal vescovo Giovanni, concessione citata, in poi.

Naturalmente questi limiti non sono così nettamente precisi; caratteri nuovi e vecchi si accavallano e dove finiscono alcuni non sempre cominciano subito gli altri. È certo tuttavia che i documenti vescovili più solenni dimostrano caratteristiche determinate nei periodi considerati e vanno evolvendosi fino a trovare una forma stabile alla fine del sec. XIII. In generale tutti i documenti vescovili studiati, anche quelli del periodo più antico pure se pervenuti in copia, offrono sufficiente garanzia di autenticità. Così la donazione di Rorio dell'874 pervenuta nella copia fatta dal Brunacci, ha tutti i caratteri di autenticità e possiamo credere al Brunacci stesso che ci dice di averla trascritta dall'originale conservato nell'archivio di Santa Giustina³². Oltre a questa copia della donazione di Rorio, gli altri atti del primo periodo in considerazione, seconda metà del sec. X e principio del sec. XI, sono: l'originale

²⁷ CENCETTI, *Note di diplomata vescovile bolognese* cit., p. 191.

²⁸ BRUNACCI, *Codice diplom. Padovano*, ms. 550 della Biblioteca del Seminario di Padova, c. 1056; Ediz.: GLORIA, *Codice diplomatico Padovano* cit., I, p. 29; DONDI, *Dissertazioni di storia ecclesiastica padovana* cit., III, doc. II; ALESSI, *Ricerche storico-critiche delle antichità d'Este*, I, p. 357.

²⁹ Archivio di Stato di Padova, Archivio Corona. – S. Pietro n. 8401, copia del sec. XII; Ed. GLORIA, *Codice diplom. Padovano* cit., I, p. 146; DONDI, *Dissertazioni di Storia ecclesiastica* cit., II, doc. XLII.

³⁰ Archivio Capitolare di Padova, «Privilegia», T. XIV, orig. n. 28; Ed. GLORIA, *Codice diplom. Padovano* cit., II, p. 167; DONDI, *Dissertazioni* cit., V, doc. XIX.

³¹ 11 ott. 1256. Il vescovo Giovanni concede a Simone arciprete della chiesa di S. Giustina di Monselice di riedificare detta chiesa distrutta da Federico imperatore; Ed. DONDI, *Dissertazioni* cit., VII, doc. CVII.

³² Doc. cit., v. nota n. 28.

del vescovo Adalberto del 964 in cui è confermata al Capitolo della Cattedrale la proprietà dei beni concessi dai suoi predecessori³³ ed altri quattro in copia: l'atto del 970 febbraio che dice della ricostruzione del monastero di Santa Giustina da parte del vescovo Gauslino³⁴, la conferma del 978 dello stesso Gauslino ai suoi canonici della proprietà dei beni già concessi dai suoi predecessori³⁵, la conferma del 2 febbraio 1014, del vescovo Orso al monastero di Santa Giustina dei beni già donati³⁶, la donazione di terreni di Orso al monastero di S. Pietro del 27 febbraio 1026³⁷.

Altre carte antiche esistevano nel sec. IX conservate a testimoniare i fatti ed i diritti della Chiesa padovana, ma furono distrutte negli incendi dell'898-99 durante l'incursione degli Ungari³⁸. Così infatti è detto chiaramente nella «narratio» dell'atto su citato del 964: «antiqua munimina cartarum propter rabiem paganorum igne cremata et consumata atque perdita». Fu dopo d'allora che si fecero copie dei documenti perduti con formulario evidentemente del tempo, com'è il caso della donazione di Opilione a Santa Giustina, ma siffatti rifacimenti non riguardano i nostri atti vescovili.

1. – Osservando dunque i documenti ricordati e particolarmente l'originale del 964, rileviamo oltre la solennità dell'estrinseco una caratteristica forma narrativa del testo simile ai placiti, forma in complesso propria degli atti sinodali. Così dopo una semplice invocazione simbolica non sempre tuttavia presente, l'invocazione verbale e la datazione³⁹, vi è l'intitolazione unita alla narrazione nella forma solenne pro-

³³ Doc. cit., v. nota. n.12.

³⁴ BRUNACCI, *Cod. dipl. Padovano* cit., c. 1069; Ed. GLORIA, *Cod. dipl. Pad. cit.*, I, p. 80; DONDI, *Dissertationi* cit., II, doc. XXVIII.

³⁵ Archivio Capitolare di Padova, «Privilegia», T. I, n. 10, copia del 1209; Ed. GLORIA, *Cod. dipl. Padov. cit.*, I, p. 88; DONDI, *Dissertationi* cit., II, doc. XXXII.

³⁶ BRUNACCI, *Codice dipl. Pad. cit.*, c. 1070; ed. GLORIA, *Cod. dipl. Pad. cit.*, I, p. 132; DONDI, *Dissertationi* cit., II, doc. XLII.

³⁷ Doc. cit., vedi nota n. 29.

³⁸ Sull'incendio degli Ungari a Padova v. G. Brunacci, *Chartarum Coenobii S. Iustinae explicatio*, Treviso 1763, p. 64.

³⁹ Così nel documento del 964 si legge: «anno imperii Berengarii invictissimi Augusti sexto». A parte l'espressione «imperii» in luogo di «regni» che ha lo stesso significato, la formula fa osservare giustamente al Gloria che Ildeberto dovette seguire il partito di Berengario se ricordò l'anno del regno di lui in questo atto e non quello dell'impero di Ottone. Infatti Ottone I, dopo la incoronazione imperiale del febbraio 962, assediò Berengario II, chiuso nel castello di S. Leo per due anni. I figli di Berengario Adalberto e Guido sostennero sino al 966 le loro pretese al regno d'Italia anche quando il loro padre,

pria anche dei placiti imperiali. Alla disposizione con la cessione in perpetuo segue generalmente una formula di sanzione solenne con clausole comminatorie di pena spirituale e quindi la «corroboratio» con l'avviso della sottoscrizione del vescovo senza accennare al sigillo. In questo periodo infatti il sigillo non c'è mai.

Accanto a formule solenni del dettato segue nell'escatocollo la serie altrettanto solenne delle sottoscrizioni autografe del vescovo, dei preti e diaconi consenzienti e di vari testimoni laici. La «completio» del notaio che chiude l'atto non è invece diversa generalmente da quella dei documenti privati contemporanei. È detto infatti che «post traditam cartam» viene redatto il documento «ex iussione domini N. N. episcopi consensu cunctorum sacerdotum et levitarum»⁴⁰. Tale consenso, come si sa, era necessario per la validità della donazione secondo quanto stabiliva il canone 33 del Concilio Cartaginese dell'anno 419, poiché il vescovo non cedeva cose sue ma della chiesa.

È caratteristica ancora di questi atti, e non solo di questi in esame fino al sec. XI, ma di tutti gli atti vescovili padovani compresi i più solenni, la «completio» notarile, accompagnata in generale dalla «rogatio». Tale «completio», preceduta sempre dai testimoni, dimostra che anche quei solenni documenti scritti nella cancelleria acquistano validità ed autorità non diversamente dai documenti privati e che la «fides» anche per i documenti vescovili derivava non dall'essere usciti da una cancelleria ma dall'essere stati scritti da una mano pubblica e convalidati dalla sottoscrizione. È vero che poi in generale e in qualche caso fin dal vescovo Bellino i testimoni sono soltanto elencati dal notaio, ma ciò comunque rientra nel fatto generale dello sviluppo del documento privato con l'affermazione dell'«instrumentum».

Degli atti precedenti all'originale del 964 nulla, ho detto, sappiamo, ed è da ritenere che si avvicinassero all'unico atto in copia ricordato dell'anno 874. L'impressione che questo ci dà è di essere piuttosto più vicino al documento privato che a un documento solenne, mentre la lunga serie di sottoscrizioni dà una non comune solennità al documento. Si tenga presente che la donazione avvenne non «in palacio episcopali» ma nel monastero di Santa Giustina e che il notaio non è un

caduta la fortezza di S. Leo, fu fatto prigioniero e condotto in Germania ove morì il 6 agosto 966. GLORIA, *Cod. diplom. Padovano* cit., p. 71. Per Berengario II e i suoi figli: FIETZ, *Geschichte Berengars II*, Leipzig 1870; KOPKE DUMMLER, *Otto der Grosse*, Leipzig 1876; G. FASOLI, *I re d'Italia (888-962)*, Firenze 1949, p. 201.

⁴⁰ Infatti alla sottoscrizione del vescovo segue quella di Ercomario, avvocato della Chiesa, la sottoscrizione di Giustino arcidiacono e di quattordici canonici; quindi la sottoscrizione di due altre persone, quella di due suddiaconi ed i «signa manuum» di quindici testimoni.

ecclesiastico della curia, ma un notaio privato⁴¹. D'altra parte quegli atti vescovili non avevano forse ancora acquistato una propria fisionomia. Più tardi invece il vescovo padovano Pietro contribuì probabilmente alla redazione dell'atto simile al placito. Egli alla fine del sec. IX fu arcicancelliere del re Berengario, dal quale nell'anno 897 ebbe in dono la corte di Piove di Sacco⁴², e forse allora poté far sentire una personale influenza sulla redazione del documento episcopale imitando i documenti regali. Più tardi poi le buone relazioni dei vescovi padovani con gli Ottoni, testimoniate da privilegi e concessioni, offrivano alla Curia episcopale esempi di documenti usciti dalla cancelleria imperiale che potevano essere imitati. È certo comunque che l'originale del 964 ha la forma del placito con la «completio»⁴³, quale si vede poi sempre fino al 1026. Del resto questa caratteristica non è solo di Padova, ma anche di Bologna, di Milano, di Vicenza⁴⁴.

2. – Passando agli atti del secondo periodo, osserviamo che il documento vescovile è in tutto simile nella redazione al documento privato e che corrisponde al periodo dello sviluppo della scuola notarile presso la Cattedrale padovana⁴⁵. Di quel periodo prendiamo in considera-

⁴¹ «Ulfari notarius rogatus a suprascripto domno Rorio venerabili episcopo hanc cartulam offerionem vel tradicionem scripsi et subscripsi et post tradita complevi».

⁴² Gloria, *Cod. dipl. Pad.*, cit. p. 34, doc. 18.

⁴³ Doc. cit., vedi nota 12. «Ego Adalbertus subdiaconus atque cancellarius Sancte Pataviensis Ecclesiae ex iussione domini Hildeberti consensu cunctorum sacerdotum et levitarum hanc concessionis chartam rogatus atque postradita complevi». Per quanto riguarda quella influenza tedesca nella redazione degli atti vescovili padovani Rizieri Zanocco, riferendosi all'originale del 4 febbraio 1045, osservava: «... Dai frequenti errori nella ortografia e dal dirsi *Patavit* invece che *Patavii* credo si possa arguire che l'atto fu scritto da un amanuense alemanno come alemanno era il vescovo Burcardo stesso». (*Decime e quartesi in diocesi di Padova alla luce dei documenti*. Padova 1951).

⁴⁴ CENCETTI, *Note cit.*, p. 193 sgg.; G. BASCAPÉ, *Antichi diplomi degli Aircivescovi di Milano e cenni di diplomatica episcopale*, Firenze 1937; MACCA, *Codice diplomatico vicentino*, Biblioteca Comunale Bertoliana di Vicenza, ms. 1780-1813.

⁴⁵ Crediamo che realmente la scuola notarile e quella di leggi abbiano influito sul documento vescovile. Così deve essere avvenuto anche a Bologna dove c'è pure un simile sviluppo della diplomatica episcopale. In altri luoghi invece, anche vicino a Padova, sembra che così non sia. Si veda infatti a Vicenza dove il documento vescovile mantiene la forma di «decretum pagina», il vecchio privilegio cioè che ricorda il «preceptum» imperiale. Già Gauselinus chiama nel 983 «decretum» il documento scritto, come faranno poi sempre sino alla fine del sec. XII gli altri notai vescovili vicentini: «Gauselinus diaconus hoc decretum scripsi et complevi». GLORIA, *Codice dipl. Pad.* cit., I, doc. 67. A Padova abbiamo un esempio che gli assomiglia nella conferma del vescovo Burcardo al monastero di S. Giustina (Archivio di Stato di Padova, Archivio Corona, S. Giustina n. 7382. GLORIA, *Cod. dipl. Pad.* cit., vol. I, p. 165; DONDI, *Dissertazioni cit.*, II, doc. LV). È un

zione otto originali e numerose copie dei vescovi Burcardo, Olderico, Milone, Pietro, Sinibaldo. L'originale del 1045, 4 febbraio, con il quale il vescovo Burcardo dona ai suoi canonici la Pieve di S. Giustina di Pernumia, venne rogato da Pietro notaio privato⁴⁶.

Tutto lo schema del documento è proprio del documento privato. Dopo l'invocazione e la data con gli anni dell'era volgare, vi è la formula della «inscriptio» e della «intitolatio» insieme come nei documenti posteriori. «Ecclesie canonice Sancte Marie Pataviensis ego in Dei nomine dominus Burcardus episcopus sedis Sancte Iustine Pataviensis ecclesie qui professus sum ex natione mea leie vivere Alemanorum offeror et donator ipsius ecclesie canonice Sancte Marie Pataviensis presentibus presens dixi».

Alla arenga che avverte del bene che viene reso centuplicato a chi dona alla Chiesa, segue la disposizione e ad essa la sanzione spirituale e quella temporale di un'ammenda di venti once d'oro e quaranta d'argento; vi è inoltre la «defensio» in cui l'autore s'impegna, in caso di mancata difesa contro i violatori del privilegio, di restituire il doppio. Segue la formula di corroborazione in cui è data notizia della rogazione, della sottoscrizione autografa e dei «signa manuum» dei testimoni.

L'«actum» è rappresentato dalla formula: «in far (infra) civitate Patavi in domo sua» che finisce con l'apprezzazione «feliciter». Infine, dopo le sottoscrizioni, la «completio».

Lo stesso schema conservano gli atti originali riguardanti: la donazione del 10 gennaio 1076 fatta dal vescovo Olderico al monastero di S. Giustina⁴⁷; la dichiarazione del 14 marzo 1077 dello stesso vescovo

documento di transizione tra il primo ed il secondo periodo da noi considerato. Per la prima volta in esso si trova l'arenga. Sembra chiaro che lo scrittore segua in questa donazione lo stesso schema di simili documenti vicentini. Anche la formulazione dell'arenga è quale si legge sempre nei privilegi vescovili vicentini, mentre è rarissima a Padova: «Cum legamus apostolus post enumerationem multorum quos pro Christo pertulit laborum omnia esse exteriora rettulisse in comparacione illius sollicitudinis de omnibus habeat ecclesiis, infelicissimos et miserimos existere credimus qui de sibi saltem commissis eandem sollicitudinem habere contendunt». Solo un secolo dopo verso il 1146 il documento vescovile vicentino si evolve e somiglia al documento privato. Si veda infatti il dettato della conferma del 25 marzo 1146 al monastero dei Santi Felice e Fortunato di tutti i possedimenti concessi dal vescovo Rodolfo (983) da parte del vescovo Lotario. GLORIA, *Codice dipl. Pad.* cit., I, doc. 67a.

⁴⁶ Archivio Capitolare di Padova, T. VII, Pernumia n. I. GLORIA, *Cod. diplom. Pad.* cit., vol. I p. 180; DONDI, *Dissertazioni cit.*, II, doc. LXI. Egli si firma: «Ego Petrus notarius scriptor uis cartule offerione rogavit post tradita complevit et dedit».

⁴⁷ Archivio di Stato di Padova, Archivio Diplomatico, n. 38; GLORIA, *Codice dipl. Pad.* cit., I, p. 254; DONDI, *Dissertazioni cit.*, III, doc. XXXVIII.

ai canonici⁴⁸; le donazioni dell'8 settembre 1088⁴⁹ e 1090⁵⁰ del vescovo Milone al monastero di S. Pietro. Si osserva ancora: nel documento del vescovo Sinibaldo del 15 marzo 1107, in cui permette al monastero di S. Benedetto di Lairone di costruire una chiesa⁵¹, e in quello del 28 ottobre 1120 con cui dona alcuni diritti in Arzeregrande al monastero di S. Cipriano di Murano⁵².

Come nei documenti privati dello stesso periodo, anche in quelli vescovili si osserva la professione di legge. Così: Burcardo (1045) «...ex nazione mea vivere Alemanorum», Olderico (1076, 1077) «...lege Romana vivere», Milone (1088-1090) «...lege Romana vivere». Altrettanto dicasi per l'istituto del «launehildt». Si veda infatti l'uso di esso nella concessione del 14 marzo 1077 del vescovo Olderico: in questo documento il vescovo insieme al suo avvocato ricevette dall'arcidiacono Milone, dal diacono Litefredo e dai preti Adam, Eriberto, Uberto e dal diacono Alberto, il «launehildt» consistente in un cappello, nel documento del 9 gennaio 1080⁵³ è detto che lo stesso vescovo ricevette il «launehildt» consistente in una veste foderata di pelli.

Da questi ultimi documenti in poi non compare più il «launehildt» e in quanto alle professioni di legge vi è il predominio della professione di legge romana.

Generalmente tutti gli atti non hanno alcuna caratteristica cancelleresca nell'estrinseco. Soltanto la donazione di Milone del 1090⁵⁴ ha la prima riga con l'invocazione e l'intitolazione a lettere maiuscole allungate e distanziate, ma si rilevi che lo scrittore dell'atto è Rainaldino vicecancelliere imperiale che così si sottoscrive: «Ego Rainaldus subcancellarius Henrici Romanorum imperatoris feci et subscripsi rogatu Milonis episcopi». Anche se il Gloria ritiene che questa donazione sia quella stessa dell'8 settembre 1088⁵⁵, per quanto riguarda il contenuto, pure è chiaro che è data ad essa una maggiore solennità per la presen-

⁴⁸ Archivio Capitolare di Padova, T. V, n. 1; Gloria, *Cod. dipl. Pad.* cit. I, p. 267.

⁴⁹ Archivio di Stato di Padova, Archivio Diplomatico, n. 3047; GLORIA, *Cod. dipl. Pad.* cit., I, p. 319; DONDI, *Dissertazioni* cit., IV, doc. XIII.

⁵⁰ Archivio di Stato di Padova, Archivio Corona, S. Pietro, n. 3048; GLORIA, *Cod. dipl. Pad.* cit., I, p. 325; DONDI, *Dissertazioni* cit., IV, doc. XV.

⁵¹ Archivio di Stato di Venezia, Archivio Patriarcale, Conche, B^a 21, n. 702; GLORIA, *Cod. dipl. Pad.* cit., II, p. 27; DONDI, *Dissertazioni* cit., V, doc. I.

⁵² Archivio di Stato di Venezia, Archivio Patriarcale, Conche, B^a 21, n. 153; GLORIA, *Cod. dipl. Pad.* cit., II, p. 94; DONDI, *Dissertazioni* cit., IV, doc. LIX.

⁵³ Archivio Capitolare di Padova, Episcopi, T. I, 1, Copia del 1212; GLORIA, *Cod. dipl. Pad.* cit., I, p. 290; DONDI, *Dissertazioni* cit., III, doc. LVI.

⁵⁴ Vedi nota n. 50.

⁵⁵ Vedi nota n. 49.

za della firma del Patriarca e la «completio» del vicecancelliere imperiale. Perciò anche quella distinzione dell'estrinseco è eccezionale e se i documenti del primo periodo avevano la forma dei placiti, quelli di questo secondo periodo mantengono come dicemmo la caratteristica della donazione privata.

3. – Dal 1133 al 1250 circa, cioè nel terzo periodo da noi considerato, gli atti assumono invece la caratteristica di privilegi papali e specialmente tra il 1133 ed il 1183. Già nell'atto in copia del 18 luglio 1122 del vescovo Sinibaldo⁵⁶ si osservano delle novità formali. Oltre all'invocazione: «in nomine domini Dei et hominis» ed un'arenga più complessa, vi è l'intitolazione incorporata nella disposizione con la formula: «Sinibaldus Dei gratia episcopus Paduanus». La sanzione ha solo formule proibitive e minacce spirituali e la corroborazione porta la notizia della apposizione del sigillo. Infine vi è l'espressione «actum et datum» che tuttavia dal testo comprendiamo avere un valore sostanziale uguale al solo «actum».

Anche la donazione del 15 febbraio 1123, in copia dello stesso Sinibaldo⁵⁷, oltre ad avere l'invocazione e la data come la precedente, ha una novità nella formula: «licet indignus» dell'intitolazione inserita nella narrazione. Si noti che queste varietà formali si trovano negli atti del vescovo Sinibaldo e solo da quando essi sono redatti dal notaio «Jonas causidicus» che si firma sempre in versi leonini. Egli, nell'atto del 18 settembre 1132 del vescovo Bellino⁵⁸, assume nel protocollo anche la formula: «in perpetuum», propria dei privilegi papali e che appare qui per la prima volta. Non possiamo tuttavia affermare che siano già accolti tutti gli elementi caratteristici dei documenti pontifici, poiché ad esempio nella conferma del 15 marzo 1139 dello stesso vescovo scritta da «Ugo causidicus et notarius»⁵⁹, dopo l'invocazione e la data secondo l'era di Cristo, vi è, come in tutti i documenti privati del tempo, l'elenco dei testimoni. Proprio allora anche le sottoscrizioni cominciano a sparire; vi rimane l'elenco dei testimoni come nelle donazioni del 15 novembre e del 25 novembre 1147, nella conferma del 30 dicembre

⁵⁶ GLORIA, *Cod. dipl. Pad.* cit., II, p. 102; ALESSI, *Ricerche storico-critiche delle antichità d'Este*, I, p. 503; MITTARELLI, *Annales Camaldulenses*, Appendice, III, p. 289.

⁵⁷ Archivio Capitolare di Padova, «Ecclesie», XIV, n. 12, copia del 1205; GLORIA, *Cod. dipl. Pad.* cit., II, p. 109; DONDI, *Dissertazioni* cit., IV, doc. LXII.

⁵⁸ Archivio Comunale di Padova, Arch. Diplomatico, n. 4022; GLORIA, *Cod. dipl. Pad.* cit., II, p. 189; DONDI, *Dissertazioni* cit., V, doc. XXVI; ALESSI, *Ricerche storico-critiche* cit., I, p. 505.

⁵⁹ Archivio di Stato di Venezia, Archivio Patriarcale, B^a 21, n. 718; GLORIA, *Cod. dipl. Pad.* cit., II, p. 275; DONDI, *Dissertazioni* cit., V, doc. XLVII.

1152; poi comincia anch'esso a sparire (così nella concessione del 6 giugno 1225) e resta la sola «completio» del notaio. Evidentemente come già osservammo, in tale evoluzione è seguita l'affermazione dell'«instrumentum» e l'attribuzione della «fides publica» al notaio. D'altra parte la donazione originale del 6 gennaio 1145 redatta da «Bernardus notarius iussu episcopi Bellini»⁶⁰ ha tutti i caratteri cancellereschi a cominciare dalla scrittura a lettere allungate nell'invocazione con aste superiori molto diritte e lunghe e quelle inferiori piegate a sinistra oltre ad avere i segni di abbreviazioni intrecciati a nodi ed i legamenti cancellereschi *ct* e *st*.

Il dettato non è molto diverso da quello usato negli altri documenti scritti dal notaio Ionas; si rileva la nuova clausola riservativa: «salvo iure episcopatus» ed una più solenne corroborazione: «ut autem hec mea concessio a me facta esse credatur et ab omnibus successoribus meis inviolabiliter conservetur hanc paginam Bernardo notario scribendam ac proprii sigilli impressione corroboravi».

Tra i documenti del vescovo Giovanni (1149, 9 dicembre) scritti dai notai Faletro ed Adam in un dettato modesto e privi di caratteristiche, vi è nella conferma del 12 giugno 1153 per la prima volta la formula di notificazione contenente l'intitolazione e la narrazione «fidelibus notum esse volumus qualiter ego Iohannes Dei gratia...»⁶¹.

Se i documenti citati mostrano formule nuove con tendenza ad imitare i privilegi pontifici, la donazione del 17 giugno 1181 del vescovo Gerardo realizza il primo documento originale che nelle formule ha le evidenti caratteristiche di quei privilegi⁶². Così si vede: l'«intitolatio», l'«inscriptio» seguita dalla clausola «in perpetuum», quindi l'arenga legata alla narrazione con «idcirco»; seguono la «dispositio», la «corroboratio» recante la notizia della rogazione e dell'apposizione del sigillo; infine il «datum anno Domini», l'elenco dei testimoni e quindi l'«actum» nella solita forma. Chiude l'atto la «completio» di «Ugerinus imperialis aule tabellio». Altrettanto si può rilevare nella concessione dello stesso vescovo al monastero di Cervarese del 27 agosto 1183⁶³, che tuttavia inizia con l'invocazione verbale anziché con l'«intitulatio».

⁶⁰ Archivio di Stato di Padova, Arch. di Monselice, Pergamene B^a II, n. 8; GLORIA, *Cod. dipl. Pad. cit.*, II, p. 428.

⁶¹ Archivio di Stato di Padova, Arch. di Monselice, Pergamene B^a II, n. 8; GLORIA, *Cod. dipl. Pad. cit.*, II, p. 428.

⁶² Archivio Capitolare di Padova, «Villarum» (Carceri), n. I; GLORIA, *Cod. dipl. Pad. cit.*, III, p. 444; DONDI, *Dissertazioni cit.*, VI, doc. CVII.

⁶³ Archivio Capitolare di Padova, «Villarum» (Carceri), n. I; DONDI, *Dissertazioni cit.*, VI, doc. CXI.

È notevole che il dettato degli atti episcopali scritti fino alla metà del sec. XIII, cioè per più di mezzo secolo ancora, oscilli dapprima fra la redazione del documento pontificio e la donazione privata, poi fra il privilegio pontificio e le lettere patenti.

4. – Entriamo così nel quarto periodo da noi considerato. Subito dopo infatti la metà del secolo XIII il dettato dei privilegi è quello proprio delle lettere «patentes». Nell'atto in copia dell'11 ottobre 1256⁶⁴ con cui il vescovo Giovanni Forzatè concede a Simone prete di S. Giustina di Monselice di riedificare quella chiesa distrutta dall'Imperatore Federico II, si leggono l'«intitolatio», l'«inscriptio» ed il saluto nel seguente tenore: «Iohannes miseratione divina episcopus Paduanus dilectis in Christo filiis Simoni archipresbytero et canonicis plebis de Montesilice eternam in Domino salutem»; dopo una particolare arenga seguono la narrazione in cui si ricorda la distruzione della chiesa, la disposizione e la sanzione con la minaccia ricalcata sui privilegi papali: «nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostre translationis et concessionis infringere vel ei ausu temerario contraire si quis autem hoc attemptare presumpserit, indignationem omnipotentis Dei et Beati Petri et Pauli apostolorum eius nec non S. Prosdocimi confessoris se noverit incursum». La corroborazione annuncia la sigillatura e la rogazione. Seguono le sottoscrizioni del vescovo, dell'arciprete e di sei canonici, infine la «completio» di Bartolomeo notaio.

Nella conferma del vescovo Bernardo delle concessioni e dei privilegi precedenti ai canonici di Padova del 3 aprile 1288⁶⁵, dopo l'invocazione si ha la promulgazione così espressa: «per presens publicum instrumentum ad notitiam omnium tam presentium quam futurorum» e quindi l'intitolazione «nos Bernardus Dei et apostolica gratia episcopus Paduanus» e la narrazione che dice della petizione dell'arciprete e dei canonici. Naturalmente in tali schemi rientra qualche variazione di espressione come nella nomina di Turpino di Braganze priore della chiesa di S. Bartolomeo, 12 ottobre 1264⁶⁶: «universis presentem paginam inspecturis Iohannes Dei et apostolice sedis gratia episcopus Paduanus salutem in Domino» o nella lettera di indulgenza del 7 settembre 1287⁶⁷ del vescovo Bernardo in cui si legge: «Bernardus miseratione divina episcopus Paduanus universis et singulis tam clericis quam

⁶⁴ DONDI, *Dissertazioni cit.*, VII, doc. CVII.

⁶⁵ Archivio Capitolare di Padova, «Privilegia», II, n. 66; BRUNACCI, *Cod. dipl. Pad. cit.*, c. 1334; DONDI, *Dissertazioni cit.*, VIII, doc. XVII.

⁶⁶ BRUNACCI, *Cod. dipl. Pad. cit.*, c. 1644; DONDI, *Dissertazioni cit.*, VII, doc. CXXXVII.

⁶⁷ BRUNACCI, *Cod. dipl. Pad. cit.*, c. 1741.

laicis in Padua et Paduana diocesi constitutis ad quorum notitiam littere iste pervenerint salutem et perfectam in Domino caritatem».

Altrettanto notevole è la corroborazione in queste lettere d'indulgenza. Si veda infatti quella del 6 aprile 1288 in tutto simile alla precedente: «in cuius rei testimonium et fidem plenior presentem indulgentiam nostram et litteras quia in itinere constitute ad Romanam curiam properantes eas fieri facere et sigilli nostri robore communire nequivimus manu ac signo et nomine infrascripti magistri Bartholomei nostri notarii specialis mandavimus roborari»⁶⁸.

Alle formule finali segue il «datum» con data topica e cronica come nell'atto del 12 ottobre 1264 sopra citato o vi è la data sotto la forma «sub anno Domini...» come si legge nell'atto anch'esso citato del 6 aprile 1288.

Allo scopo di vedere lo sviluppo delle varie forme diplomatiche attraverso i secoli è utile osservare analiticamente le variazioni delle clausole che ci hanno permesso di classificare gli atti dal sec. X al XIII⁶⁹.

Invocazione – L'invocazione simbolica esiste solo da principio in forma di croce; si osserva negli originali del 964 e del 1233 ed è fatta risaltare dal Brunacci nella copia dell'atto del 1186. Ha invece la forma di labaro negli originali del 1132, 1134, 1145. Tali segni non sono naturalmente da confondere con il segno di tabellionato dei notai che spesso viene usato anche all'inizio, come negli atti del 10 gennaio 1076 e del 1191. In tutto il secolo successivo XIII, escluso il privilegio del 1233 (in cui, come abbiamo detto, si osserva la croce), non esiste più né invocazione simbolica, né segno di tabellionato.

L'invocazione verbale invece si nota in tutti i documenti. La più comune è: «In nomine domini Iesu Christi» dal documento originale del 964 a quello del 1174; segue poi con più frequenza: «In nomine domini Dei eterni», «In nomine Domini», «In nomine sancte et individue Trinitatis»; più raramente vi è: «In nomine domini Dei et hominis» e generalmente si rileva nei documenti redatti dal notaio «Jonas causidicus» del principio del sec. XII. Si rilevi però che, essendo scritte nella maggior parte dal principio del sec. XI alla fine del sec. XIII da notai cittadini, tali formule si trovano anche uguali negli atti privati della città.

⁶⁸ BRUNACCI, *Cod. dipl. Pad.* cit., II, c. 1205.

⁶⁹ La bibliografia riferentesi ai documenti che citeremo in questa seconda parte, è già stata data per ciascun documento nella parte precedente e ad essa rimandiamo.

*Intitolazione*⁷⁰ – Nei documenti del primo periodo redatti nella forma del placito l'«intitolatio» è unita e fusa nel periodo contenente la narrazione e la disposizione. Nell'originale del 964 si legge: «Dum dominus Hildebertus sancte Pataviensis episcopus resideret in cathedra sui episcopatus...» e nella conferma di Gauslino del 978: «Dum dominus Gauslinus sancte Pataviensis ecclesiae reverendus pontifex ressedisset in cathedra sui episcopii in domo Sanctae Mariae Matris ecclesiae...». Nella conferma di Burcardo del 1034 precede l'arenga isolatamente: «Ego in Dei omnipotentis nomine Burchardus sancte Pataviensis ecclesiae episcopus». Da allora, come abbiamo constatato, gli atti vescovili acquistano la forma dei documenti privati e l'intitolazione fa parte di una formula comprendente anche l'«inscriptio» che dura finché gli atti assumono le caratteristiche del privilegio pontificio. Così nel documento del 1107: «Monasterio Sancti Benedicti de loco Lairone ego in Dei omnipotentis nomine Sinibaldus episcopus qui lege videor vivere romana oblator eiusdem monasterii presens presentibus dixi...». In vari documenti, dall'autografo del 18 settembre 1132 alle copie del 1144, 1146 e ai privilegi del 1175, 1178, 1181, 1183, l'«intitolatio» è insieme all'«inscriptio» e alla forma di perpetuità: «Bellinus Patavinus episcopus licet indignus tibi Iza abbatisse monasterii Sancti Stephani quod in suburbio civitatis Padue constructum est tueque congregationis consorioribus et omnibus abbatissis et monachabus quae vobis per tempora successure sunt in perpetuum» (18 settembre 1132). Alla fine del sec. XIII essa è pure unita all'«inscriptio» e finisce con la clausola di saluto come nelle lettere patenti pontificie: «Iohannes miseratione divina episcopus Paduanus dilectis in Christo filiis Simoni archipresbyteri et canonicis plebis de Montesilice eternam in Domino salutem» (12 ottobre 1256). «Universis presentem paginam inspecturis Iohannes Dei et apostolice sedis gratia episcopus Paduanus salutem in Domino» (12 ottobre 1264). Così si veda nei documenti del 1287 e del 6 aprile 1288.

Il nome del vescovo è accompagnato dal solo titolo «episcopus» nei documenti di Rorio e Gauslino. Il vescovo Ildeberto ad «episcopus» aggiunge «sanctae Pataviensis ecclesiae» ed Orso usa per primo tra i vescovi padovani la formula «Dei gratia». Anche il vescovo Burcardo usa la stessa formula nella donazione al monastero di S. Stefano, ma negli altri documenti scrive: «Omnipotentis nomine»; il successore

⁷⁰ L'intitolazione nella tradizione diplomatica è stata studiata storicamente al fine di stabilire la prima cattedrale di Padova: CESSI, *Sulla intitolazione vescovile «Sanctae Mariae et Sanctae Iustinae» nei più antichi documenti padovani*, in «Atti e memorie della R. Accademia di Scienze, Lettere ed Arti, in Padova», XXIV/I (1908); P. SAMBIN, *L'ordinamento parrocchiale di Padova nel medioevo*, Padova 1941 (Pubblicazioni della Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università di Padova, XX), p. 6.

Bernardo e poi Pietro usano: «in Dei nomine». Il vescovo Sinibaldo a queste due ultime formule aggiunge la clausola «licet indignus», clausola già usata nei privilegi di Bologna e di Ravenna ed altrove, essendo di uso comune nella diplomazia ecclesiastica del tempo⁷¹. In un atto in copia del 27 luglio 1124 dello stesso vescovo si legge una formula piuttosto artificiosa «indignus episcopus vel ultimus cupiens fieri clientulus»; che appare poi soltanto un'altra volta nella copia del 21 febbraio 1172 del vescovo Gerardo.

I vescovi: Bellino, Giovanni Cacio e Gerardo adottano di solito «Dei gratia», Giordano e Iacopo solo «Dei gratia», Giovanni Forzatè «miseratione divina» e «Dei et apostolice sedis gratia», come i successori Bernardo e Giovanni Savelli il quale veramente la muta in «Dei et apostolica gratia».

Formula di perpetuità – È peculiare dei privilegi, quindi poco comune nei documenti vescovili padovani. Si trova cioè in quegli atti che imitano i privilegi pontifici e cioè la prima volta nell'originale del 18 novembre 1132 e poi negli atti del 1144, 1146, 1175, 1178, 1181, 1183.

Formula di saluto – È formula propria delle lettere e si trova poche volte negli atti della seconda metà del sec. XIII: «eternam in Domino salutem» nella concessione in copia dell'11 ottobre 1256 del vescovo Giovanni alla chiesa di Santa Giustina di Monselice, «salutem in Domino» nella nomina di Turpino di Braganze a priore della chiesa di S. Bartolomeo degli Agostiniani 12 ottobre 1264 da parte dello stesso vescovo Giovanni; una forma più ricercata è la seguente: «salutem et perpetuam in Domino caritatem et salutem in eo qui est omnium vera salus» nelle lettere d'indulgenza del 7 settembre 1287 e 6 aprile 1288 del vescovo Bernardo. Tali variazioni dipendono evidentemente dall'autore del dettato che in questo caso è «magister notarius Bartholomeus», chiamato dal vescovo «noster notarius».

Arenga – Manca l'arenga nell'originale del vescovo Ildeberto del 964 e in tutti gli altri atti fino a quello del 27 febbraio del 1026, cioè nei documenti del primo periodo che hanno la forma di placiti o di atti sinodali, come dicemmo.

Essa compare dapprima nella conferma in copia del vescovo Burcardo del 1034 e nella rinnovazione della stessa conferma pure in copia, del 1064 del vescovo Olderico, ed è: «Cum legamus apostolus post enumerationem multorum quos pro Christo pertulit laborum omnia esse exteriora rettulisse in comparacione illius sollicitudinis

⁷¹ CENCETTI, *Note di diplomatica* cit., p. 206.

quam de omnibus habebat ecclesiis, infelicissimos et miserimos existere credimus qui de sibi saltem commissis eandem sollicitudinem habere contendunt»⁷².

Più interessante senza dubbio è l'arenga che leggesi nell'originale del 1045: «Quisque in sante ecclesie canonice ac in venerabilibus locis et in suis aliqui contulerit reibus iusta autoris vocem in oc seculo centupul acipiad et super cot melius est vita possidebit eterna». Basta scorrere i documenti del codice diplomatico del Gloria per accorgersi che essa è ripetuta non solo nelle concessioni vescovili, ma pure in tutte le donazioni private sino alla fine del sec. XII. L'uso continuo per più di un secolo di questa arenga, dimostra una tradizione diplomatica cancelleresca nella curia vescovile padovana e una perfetta somiglianza di dettato con i documenti privati. Ciò era dovuto evidentemente alla scuola notarile istituita e sviluppata accanto al vescovado la quale preparava quei notai che rogavano tanto gli atti vescovili quanto i privati. Forse contribuì a ciò anche il dettato elaborato della arenga che leggesi nella conferma dei beni ai canonici da parte di Berengario nell'anno 918, arenga poi variata negli atti successivi di conferme imperiali negli anni 964, 981, 998, 1027, 1040 da parte di Ottone I, Ottone II, Ottone III, Corrado II, Enrico III, ma che di quella hanno conservato il senso⁷³. Accanto a questa arenga, nello stesso secolo si legge quest'altra negli atti del 19 febbraio 1123, 18 giugno 1130, 27 luglio 1124: «karitatem que mero de pietatis fonte procedit quisque fidelium totis animi viribus et corporis querere, quesitamque diligere, debet, cum ipsa sine dubio... multitudo debeatur peccaminumque vero posthabita nec helemosina vigeat nec martirium». Altre arenghe variano ancora nello stesso tempo ed esprimono generalmente il dovere e l'opportunità di beneficiare i luoghi sacri e l'utilità spirituale che da ciò ne deriva. Rileviamo fra le altre quella contenuta nella lettera patente del 7 settembre 1287: «Quum ut ait apostolus omnes stabimus ante tribunal Christi recepturi prout in corpore gessimus sive bonum fuerit sive malum oportet nos diem messonis extreme misericordie operibus prevenire et eternorum intuitu seminare in terris quod reddente Domino cum multiplicato fructu recoligere valeamus in celis, firmam spem fiduciamque tenentes quod qui parce seminat parce et metet et qui seminat in benedictionibus de benedictionibus metet vitam eternam». Tale arenga fu rilevata anche nei documenti vescovili bolognesi per la prima volta in un'indulgenza di Iacopo Boncambi del 1255 ed identica era diffusa non solo in Italia nei formulari dello stesso tempo, ma anche in Germania, Francia ed Inghilterra⁷⁴.

⁷² Per questo tipo di arenga assai rara a Padova si veda la nota n. 45.

⁷³ GLORIA, *Codice dipl. Pad.* cit., I, p. 48 sgg.

⁷⁴ CENCETTI, *Note di diplomatica* cit., pp. 208-209.

Pubblicazione – Manca sino alla fine del sec. XIII, eccezion fatta per il documento del 12 giugno 1153 ove leggesi unita all'«intitulatio», «narratio» e «dispositio». Così essa appare: «Fidelibus notum esse volumus qualiter ego...». Alla fine del sec. XIII leggesi in due atti: nella conferma di Bernardo vescovo delle concessioni e privilegi ai canonici di Padova del 3 aprile 1228 e nella conferma del vescovo Sabelli pure ai canonici del 12 ottobre 1296: «Per presens publicum instrumentum ad notitiam omnium tam presentium quam futurorum...».

Narrazione – Si trova nei più antichi privilegi del primo periodo da noi considerato ed è assai ampia e diffusa. Già nell'originale di Ildeberto del 964 si legge: «...petentes et misericordia postulantes quatenus suae scriptioni ac concessioni de territoriis et vineis sacrae ipsius canonicae... concedere dignaretur... tunc sanctissimus ac reverentissimus pontifex zelo Dei eos compatiens et eorumdem petitiones in antro pectoris pertractans et considerans... ut qui altario deserviunt cum altario participant... motus traditionibus una per consensum voluntatemque ipsorum sacerdotum... dominus Hilderbertus...».

Essa non si trova più quando gli atti acquistano la forma del documento privato o dei privilegi pontifici, manca anche nel privilegio di Milone dell'anno 1090, in quello di Sinibaldo del 1122 e in quello di Giordano del 1227. Generalmente, quando esiste, oltre a contenere la notizia della petizione presentata dal destinatario, ricorda le concessioni già fatte prima e spesso, assai diffusamente, la causa prossima della concessione stessa. Si veda, per esempio, la questione dibattuta sulla concessione delle decime nel territorio estense al monastero di S. Stefano di Padova, 18 settembre 1132.

Corroborazione – Di solito è presente sempre. Nel sec. X e principio del secolo XI è molto semplice, la formula comune è la seguente: «ut verius credatur propria manu subtus firmavimus». Nella donazione di Rorio dell'874 si legge in essa la «rogatio» e la «firmitas»: «et manifestus sum ego Rorius episcopus quia pagina et calamo cum pinna de terra levans et Ulfari scribere sic rogavi et testibus obtuli roborandam ut haec donacio sive offerisio supra legitur firma et stabilis sine alicui hominum contradicione permaneat». In due atti del 1077, 1080 è ricordato il fatto di aver ricevuto il «launehildt»: «signa manuum suprascripto Olderico episcopo una cum Alberti advocato suo hanc cartam promissionis refutationis fieri rogaverunt et suprascripto launehildt acceperunt»⁷⁵.

La «roboratio» vi è anche negli atti dell'ultimo periodo da noi considerato: nelle lettere e nei mandati. Si legge, ad esempio, nella lettera del 1288, 6 aprile: «in cuius rei testimonium et fidem pleniorum presen-

⁷⁵ Archivio Capitolare di Padova, T. V, Galzignano, n. 1. GLORIA, *Codice dipl. Pad.* cit., I, p. 268.

tem indulgentiam nostram et litteras quia in itinere constitute ad Romanam curiam properantes eas fieri facere et sigilli nostri robore communire nequi vimus manu ac signo et nomine infrascripta magistri Bartholomei nostri notarii specialis mandavimus roborari». Il sigillo è ricordato la prima volta nel 1122 dal notaio e causidico Jonas ed il ricordo della sigillatura si ripete poi costantemente.

Sanzione – I documenti più antichi contengono terribili minacce spirituali di scomunica e di dannazione eterna. Tali espressioni vanno lentamente diminuendo di violenza, cosicché, mentre nell'atto del 964 è lanciata la scomunica contro i violatori e sono augurate le sette piaghe d'Egitto e la dannazione eterna con Giuda traditore, in quello del 1156 si lancia la sola scomunica con una formula abbastanza comune: «anathematas sit Dei et Sanctorum qui eius omniumque ecclesiarum immodetur». L'uso però di questa minaccia spirituale si va facendo sempre più raro, tanto che nel secolo XII s'incontra due volte solo nel 1156 e nel 1190. Nei documenti del 14 giugno 1191 e 23 luglio 1230 vi è una clausola riservata e nel documento dell'11 ottobre 1256, vi è una sanzione spirituale. Nella donazione originale del 4 febbraio 1045 si trova accanto alla grave minaccia spirituale dell'anatema la clausola di garanzia corroborata da una pena contrattuale di 20 once d'oro e quaranta libbre d'argento. E questo non è un caso isolato, poiché in seguito si ripete la stessa pena sia pure variando la quantità di danaro. Nel privilegio del 9 gennaio 1080 del vescovo Olderico vi è la sola sanzione temporale, consistente in una pena contrattuale di cento libbre d'oro. Quasi sempre vi è inoltre la clausola di garanzia o «defensio», in cui si minaccia la pena contrattuale, consistente nella restituzione del doppio valore della concessione. Evidentemente tale pena riguarda la «stipulatio poenae», propria dei documenti privati e che potrebbe sorprendere solo per il fatto che non par facile che chi concede un privilegio si sottoponga poi ad una pena se verrà meno all'obbligo assunto. Tale clausola si trova per influsso del formulario privato che, come abbiamo detto, incomincia ad esercitare un'influenza sul documento vescovile proprio in quel periodo. Essa perdura tutto il secolo XI e XII ed è accompagnata dalla clausola: «in suo statu permanente in saecula saeculorum».

Qualche volta la «minatio» si trova anche negli atti del secolo XIII. Così si ha un esempio nel documento del 2 ottobre 1256, concessione del vescovo Giovanni a Simone arciprete di edificare la chiesa di S. Giustina di Monselice. Quella «minatio» è evidentemente ricalcata su quella dei privilegi pontifici: «nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostre translationis et concessionis infringere vel ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoc attemptare presumpserit, indignationem omnipotentis Dei et Beati Petri et Pauli apostolorum eius nec non sancti Prosdocii confessoris se noverit incursum». Da allora in poi manca qualsiasi tipo di sanzione.

Datazione. – Fino alla seconda metà del secolo XIII quasi sempre la datazione appare distinta in due parti, data cronica nel protocollo iniziale, dopo l'invocazione come nei documenti privati del tempo, e data topica introdotta da «actum» alla fine del testo prima delle sottoscrizioni e della «completio». Tale disposizione degli elementi di datazione si trova già nel più antico documento vescovile, la donazione di Rorio dell'874. Nella seconda metà del secolo XIII invece la data topica e cronica sono assieme, alla fine del testo, come nei privilegi pontifici. Nella stessa donazione di Rorio la datazione è solo secondo l'era del principato, come era di solito nei più antichi documenti padovani privati. Nell'atto del 964 di Ildeberto vi è assieme all'era del principato l'era cristiana, la quale da allora è sempre presente. Queste due ere, del principato e cristiana, compaiono negli atti vescovili unite fino al 30 marzo 1076, donazione di Ulderico in copia, ad eccezione della donazione di Orso del 27 febbraio 1026, della donazione di Burcardo, originale, del 4 febbraio 1045 e della donazione di Olderico, originale, del 10 gennaio 1076. Nel privilegio del vescovo Gauslino del febbraio 970 la formula di datazione, oltre ad avere l'era d'impero di Ottone e l'era volgare, ha anche, unica volta, l'anno del pontificato di Giovanni XIII.

L'era di Cristo è indicata fino al secondo quarto del secolo XII dalla clausola: «ab incarnatione», con la quale non si deve intendere che l'anno incominciasse il 25 marzo, poiché qui essa ha solo significato generale di anno dell'era cristiana, e coincide con lo stile comune o della Natività. Infatti, fatti i calcoli dell'indizione, ad eccezione della donazione del vescovo Gauslino del 970, come ha rilevato il Lazzarini⁷⁶, in tutti i documenti padovani si riscontra che essi non rispondono allo stile della Incarnazione, ma allo stile sopraddetto. Nei nostri documenti episcopali la formula «a nativitate» si trova per la prima volta usata nella conferma fatta dal vescovo Bellino ai canonici dei loro beni, il 18 giugno 1130 ed è poi alternativamente usata con quella «ab incarnatione» che va via via sparendo; sicché dalla fine del secolo XII in poi si trova soltanto «a nativitate», e raramente «anno Domini», «sub anno Domini», senza l'indicazione dell'inizio dell'anno.

I due termini «datum» ed «actum» sono usati pochissime volte, tre in tutto, nei documenti da noi considerati. La prima volta così uniti: «actum et datum» nel privilegio di Sinibaldo del 18 luglio 1122; la seconda: «datum» da solo con l'anno, il mese, il giorno e l'indizione preceduto dalla «roboratio» e seguito dall'apprezzazione, nell'atto del vescovo Bellino del 28 aprile 1146, infine nella lettera patente del vescovo Giovanni del 12 ottobre 1264 in cui il «datum» è da solo alla fine, come

⁷⁶ Vedi LAZZARINI, *Il principio dell'anno nei documenti padovani*, in «Bollettino del Museo Civico di Padova», III (1900), n. 1-2 e in *Scritti di paleografia e diplomatica*, Venezia 1938, p. 225.

nell'atto precedentemente citato, con data topica e cronica. Dall'insieme si capisce che il significato è quello di «actum», sicché realmente non vediamo mai nettamente distinte le due azioni di «actum» e «datum» e non vediamo l'esistenza di un datario nella cancelleria episcopale.

Apprezzazione – Alla fine dell'«actum» v'è generalmente la clausola «feliciter» che costituisce l'«apprecatio» fino a tutto il sec. XII. Due sole volte leggiamo «amen» alla fine del testo (22 febbraio 1014 conferma di Orso; 1034, donazione di Burcardo). Dal sec. XIII non è più usata nessuna formula di apprezzazione.

Sottoscrizione – Le sottoscrizioni dei vescovi e dei canonici, arcipreti, preti, diaconi, arcidiaconi e diverse persone laiche come testimoni, esistono fino alla metà del sec. XII, cioè, sia quando i privilegi sono in forma narrativa di placito o atto sinodale, sia quando sono in forma di atto privato. L'ultimo documento è la conferma del vescovo Giovanni del 9 dicembre 1149. Col notaio «Adam», che si firma in versi come il suo predecessore e forse maestro «Jonas», solo eccezionalmente sono usate. Nell'atto dell'11 ottobre 1256 firmano il vescovo Giovanni, l'arciprete Pietro e sei canonici quasi a dare maggiore solennità all'atto scritto dal notaio «magister Bartholomeus». Si trattava della riedificazione della chiesa di S. Giustina di Monselice, distrutta da Federico II, come è detto nella narrazione. Che le sottoscrizioni andassero sparendo nel sec. XII, quando comunemente negli atti privati padovani quasi più non esistevano, è comprensibile dato ormai il predominio dell'«instrumentum» sulla «charta» a causa della «fides publica» acquistata dal notaio che rogava il documento. D'altra parte l'intervento di canonici, di arcipreti, arcidiaconi, diaconi, preti, non è a credere che avvenisse ad imitazione dei privilegi pontifici, perché quelle sottoscrizioni si trovano già nella donazione del vescovo Rorio dell'874 quando la cancelleria pontificia non aveva ancora introdotto l'uso del privilegio solenne con le firme dei cardinali; doveva trattarsi proprio di una disposizione precisa per i vescovi. Dato infatti che il vescovo non donava beni propri ma della Chiesa, secondo il canone 33 del Concilio Cartaginese del 419, la donazione sarebbe stata nulla senza l'approvazione del clero. Disposizione questa confermata da diversi decreti pontifici ed inserita nel «Decretum» di Graziano. Nello stesso tempo in cui vi sono le sottoscrizioni del clero compaiono anche i testimoni. Già nella donazione citata dell'874 vi sono 15 testimoni con i «signa manuum»; nell'originale del 964 ne compaiono sei; poche volte mancano nei secoli X e XI. Man mano poi che spariscono le sottoscrizioni, è sempre presente l'elenco dei testimoni alla fine del testo dopo l'«actum». Soltanto in tre documenti del 1225, 1226 e 1227 i testimoni sono citati subito dopo la data nel protocollo iniziale esattamente come nei documenti privati.

Negli atti dell'ultimo periodo, fine del sec. XIII, mancano tanto le sottoscrizioni, quanto l'elenco dei testimoni.

È da rilevare una particolare sottoscrizione del vescovo in due documenti. Nell'originale del 964 del vescovo Ildeberto vi è, accanto alla sottoscrizione autografa, quella pure autografa del successore vescovo Orso (998-1027); così nella donazione del vescovo Burcardo del 1° febbraio 1045 vi è, accanto alla sottoscrizione dello stesso vescovo, quella del vescovo Giovanni, che attualmente si legge assai male per la caduta della tintura dell'inchiostro, ma che a suo tempo il Brunacci aveva letto e trascritto con esattezza. Già il Dondi ed il Gloria pensarono che tale sottoscrizione avesse significato di conferma del contenuto degli stessi atti da parte dei sottoscrittori più tardi, senza ricorrere alla rinnovazione degli atti con una nuova scrittura. E tale ci sembra sia davvero il loro significato, anche se è modo insolito di rinnovazione. Simile procedimento di conferma, forse sull'esempio della curia padovana, si vede nella concessione di Enrico vescovo di Vicenza del 4 gennaio 1123, in cui si rileva la firma del successore vescovo Lotario: «Ego Lotarius, licet indignus Vicentinus episcopus subscripsi», formula questa che rivela pure una imitazione degli atti padovani contemporanei nella clausola «licet indignus» comune a Padova, ma usata a Vicenza l'unica volta in questa sottoscrizione⁷⁷.

Dalle osservazioni dirette sugli atti vescovili padovani si può trarre la conclusione che la diplomatica episcopale padovana non è diversa in generale da quella di altre importanti curie vescovili dell'Italia settentrionale, principalmente di Bologna e di Milano. Un solo carattere è più evidente che altrove, e cioè una più completa aderenza al documento privato per una più decisa influenza della scuola notarile locale e ciò specialmente nel periodo che va dal sec. XI alla fine del XIII.

⁷⁷ Archivio di Stato di Vicenza, Fondo S. Tommaso, c. 2594.